



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA  
DR. SERGIO CORIA  
DR. FRANCESCO BASILE  
DR. FABIO LARUSSA  
DR. MARIO TOMEI  
DR. FEDERICA RE  
RAG. ANTONELLO LUPARELLI

Roma, 5/8/2016

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2016**

Sta per essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. 113/2016, il cui articolo 13 bis prevede che i contribuenti decaduti dal beneficio del pagamento rateizzato (in 72 o 120 rate) dei debiti a ruolo possano essere riammessi alla rateazione; secondo le previsioni la pubblicazione dovrebbe avvenire prima di Ferragosto.

In particolare l'articolo 13 bis prevede che il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dalla rateizzazione di debiti a ruolo, può nuovamente richiedere la rateazione dell'importo, fino ad un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati), anche se, all'atto di presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente saldate.

Se le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 € (questo limite ha sostituito il precedente, che era pari a 50.000 €) il contribuente dovrà documentare la temporanea situazione di difficoltà, altrimenti sarà sufficiente la semplice richiesta. Se poi il debitore, per cause estranee alla sua responsabilità, si trova in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere concessa fino a 120 rate mensili. Per ottenere questa maggiore rateazione occorrono congiuntamente due condizioni:

- accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

**La nuova richiesta di rateazione va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.**

Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Piazza G. Mazzini, 27 - 00195 Roma • Telefono +39.06.32.17.652 (r.a.) • Fax +39.06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

Nel caso in cui il contribuente sia decaduto dal beneficio della rateizzazione con riferimento a dilazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, è possibile ottenere un nuovo piano di rateazione solo a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda.

Infine, i contribuenti decaduti, tra il 15 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, dalle dilazioni derivanti da accertamenti con adesione ovvero da acquiescenze ad atti di accertamento, possono ottenere (sempre tramite richiesta da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della richiesta, le rate scadute non sono state saldate.